

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE
Dipartimento di Giurisprudenza

CORSO DI STUDI in *MANAGEMENT PUBBLICO*
Codice degli appalti e *procurement*
Prof.ssa Bianca Nicla Romano
A.A. 2022-2023

I criteri di selezione

I criteri di selezione

I criteri di selezione sono indicati dall'art 58 della dir. 2014/24/UE e dagli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016.

Sono i requisiti richiesti per la partecipazione alle gare d'appalto, e non vanno confusi con i criteri di aggiudicazione (ovvero di selezione della migliore offerta, di cui agli artt 94 e ss. D. Lgs. 50/2016).

«I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese» (art. 30 co. 7).

I criteri di selezione

Nell'osservanza del principio di buon andamento ed imparzialità, la partecipazione dei concorrenti alla gare pubbliche d'appalto è governata da due fondamentali principi:

- *favor participationis*
- affidabilità degli offerenti.

L'equilibrio tra i due principi viene raggiunto stabilendo dei requisiti che condizionano l'ammissione alla gara.

I criteri di selezione

La predeterminazione dei requisiti da parte della legge serve a limitare la discrezionalità amministrativa della stazione appaltante.

L. 28.1.2016 n. 11 art. 1, co. 1 lett. r) : «definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, nonché a favorire l'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese».

I criteri di selezione

L'atto di ammissione: principi di trasparenza

L'art. 29 del Codice prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I criteri di selezione

L'atto di ammissione: principi di trasparenza

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

I criteri di selezione

L'atto di ammissione: profili processuali

Il comma 2 *bis* dell'art. 120 del c.p.a. prevede che «il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività».

I criteri di selezione

L'art. 83 del Codice prevede che i criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

I criteri di selezione

I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Per i lavori, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.

Fino all'adozione di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 14.

I criteri di selezione

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

I criteri di selezione

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

I criteri di selezione

Il comma 4 prevede, poi, che per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

I criteri di selezione

Idoneità professionale

Comprende quei requisiti che attengono:

- all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
- al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
- al possesso di una particolare autorizzazione ovvero l'appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine il servizio oggetto di appalto in questione.

I criteri di selezione

Idoneità professionale

L'idoneità professionale viene dimostrata attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenuta nel DGUE (Documento di gara unico europeo) ex art. 85 del D.lgs. 50/2016.

In sede di controllo dovrà essere acquisito il certificato della camera di commercio al fine di verificare la rispondenza dell'attività esercitata con l'oggetto dell'appalto.

I criteri di selezione

Idoneità professionale

GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 17 gennaio 2018 n. 261

Sull'iscrizione camerale

Nelle gare di appalto, l'iscrizione camerale richiesta per la partecipazione ha come scopo quello di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento; a tal fine, si rende necessaria una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di commercio e l'oggetto d'appalto, evincibile dal complesso delle prestazioni previste.

La corrispondenza contenutistica non va tuttavia intesa come perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.

I criteri di selezione

Capacità economica e finanziaria.

La previsione di requisiti di capacità economica e finanziaria è una facoltà della stazione appaltante. Nel caso di appalti di forniture e servizi essi possono consistere:

- In un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto.

Il fatturato minimo annuo:

- ✿ non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento;
- ✿ se richiesto, ne devono essere indicate le ragioni nei documenti di gara;
- ✿ per gli appalti divisi in lotti, non può comunque superare il doppio del valore del lotto.

I criteri di selezione

Capacità economica e finanziaria.

Nel caso in cui tali requisiti non siano posseduti singolarmente dall'operatore economico, sono previste forme di partecipazione associativa

✿ In informazioni riguardanti i conti annuali degli operatori economici che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

✿ In un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Le modalità attraverso le quali viene dimostrata la capacità economica e finanziaria sono diverse a seconda della tipologia di contratto.

✿ Nel caso di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro la dimostrazione avviene mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

I criteri di selezione

Capacità economica e finanziaria.

✿ Nel caso di forniture e servizi, invece, mediante una o più delle seguenti referenze:

A. Idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

B. Presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;

C. Una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

I criteri di selezione

Capacità economica e finanziaria.

GIURISPRUDENZA

Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, sentenza 30 gennaio 2018, n. 1098

Nel caso in cui la *lex specialis* della gara preveda, al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di carattere economico e finanziario, la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie di due istituti bancari, o intermediari autorizzati che debbono attestare che *“la ditta ha sempre assolto ai propri impegni”*, va ritenuta inidonea una referenza bancaria del seguente tenore: *“dichiariamo che l’Impresa è nostra cliente e che la stessa intrattiene rapporti fiduciari con il nostro Istituto”*.

Tale dichiarazione, infatti, è da ritenere insufficiente, attestando genericamente la presenza di rapporti fiduciari con l’istituto bancario senza, in alcun modo, precisare se nell’ambito degli stessi vi sia stato o sia ragionevolmente prevedibile, da parte della cliente, il rispetto degli impegni assunti.

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali

Per gli appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, purché:

- ✿ le informazioni richieste non eccedano l'oggetto dell'appalto;
- ✿ l'amministrazione tenga conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

La dimostrazione circa la capacità tecnica e professionale, invece, viene data attraverso uno o più dei seguenti mezzi di prova:

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali

✿ un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti. Se necessario, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;

✿ un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali

Tali capacità possono essere dimostrate anche attraverso **uno o più dei seguenti mezzi di prova:**

- ✿ l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
- ✿ una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
- ✿ un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali

✿ qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali

- ✿ l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;
- ✿ un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- ✿ una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
- ✿ una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- ✿ un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali

In merito ai prodotti da fornire, la dimostrazione, invece, viene data attraverso:

- ✿ campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;
- ✿ certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali: quando mancano i requisiti

Può accadere che l'operatore non possieda i requisiti minimi di capacità economica o tecnico professionale per partecipare alla procedura di gara.

In questi casi il Legislatore gli consente di servirsi di strumenti alternativi, e cioè: **il principio del cumulo dei requisiti, l'avvalimento ed il subappalto.**

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali: quando mancano i requisiti

Il **principio del cumulo dei requisiti** consiste nella possibilità di partecipare ad una gara in forma associata, ed il Legislatore ha predisposto, a tale fine:

- **Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI)** ex artt. 45, comma 2, lett. d) e art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **Consorzi ordinari di concorrenti** ex artt. 45, comma 2, lett. e) e art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete** ex art. 45, comma 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).**

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali: quando mancano i requisiti

I Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI), operatori economici ex artt. 45, comma 2, lett. d) e art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono costituiti da un insieme di imprenditori o fornitori o prestatori di servizi costituiti anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento, di uno speciale contratto pubblico, mediante prestazione di una unica offerta.

Essi favoriscono la cooperazione fra le imprese per la partecipazione a gare che hanno per oggetto l'affidamento di opere o servizi di particolare complessità senza che venga costituita un'impresa, con la situazione di vantaggio di essere temporanei per cui, eseguito l'oggetto del singolo contratto di appalto cui sono legati, essi si sciogliono.

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali: quando mancano i requisiti

I Raggruppamenti Temporanei di Impresa

Si costituiscono tramite il **mandato collettivo speciale con rappresentanza**, attraverso cui gli operatori economici partecipanti, **con un unico atto**, conferiscono ad uno di essi, detto **mandatario**, la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto e fino all'estinzione di ogni rapporto (art. 48, comma 15).

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; è *gratuito* ed *irrevocabile*.

La **revoca** (con il consenso delle parti) è possibile solo nei casi di inadempimento dell'impresa mandataria al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali: quando mancano i requisiti

Raggruppamenti Temporanei di Impresa

In caso di partecipazione ad una gara di un raggruppamento o di un consorzio, nella relativa offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; oltre a dovere essere determinata la loro responsabilità solidale sia nei confronti della stazione appaltante, che nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali: quando mancano i requisiti

Raggruppamenti Temporanei di Impresa

In caso di violazione, **sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**, pena, in caso di inosservanza di tale divieto, la reclusione da sei mesi a cinque anni oltre alla multa da euro 103 a euro 1.032 previste dall'art. 353 del codice penale per i casi di turbata libertà degli incanti.

Allo stesso modo è **vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti** rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del conseguente contratto stipulato con il soggetto illegittimamente modificato.

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali

I Consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. e), rientrano nella definizione di operatori economici e la disciplina ad essi relativa è contenuta nell'art. 48 del Codice e s.m.i..
Recante Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

La disciplina del Codice si riferisce, in particolare, ai consorzi di cooperative fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili sono figure tra loro assimilabili.

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali

I Consorzi assumono entrambi i caratteri di una struttura permanente in quanto presentano:

- un oggetto consortile generale, dunque non limitato ad un determinato appalto;
- una propria fisionomia giuridica;
- una propria autonomia anche patrimoniale.

In particolare costituiscono un soggetto giuridico a sé stante, distinto organizzativamente e giuridicamente dalle consorziate che, mediante il contratto di consorzio, possono così realizzare anche appalti non assumibili singolarmente per mancanza dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante.

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali

I Consorzi

Pertanto, sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative, costituiscono aggregazioni munite di una stabile organizzazione d'impresa, dotate di una propria soggettività ed autonoma qualificazione, al fine della partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici.

Infatti, in quanto soggetto giuridico distinto dalle imprese consorziate di cui coordina l'attività imprenditoriale, è lo stesso consorzio il titolare formale e sostanziale del rapporto con la stazione appaltante.

I consorzi: requisiti di partecipazione

Per partecipare ad un consorzio bisogna essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 47 del Codice, che, al comma 1, oltre a quelli di partecipazione, disciplina anche quelli di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento: essi devono essere posseduti e comprovati con le medesime modalità previste per tutti gli altri operatori economici, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Lo stesso comma dell'art. 47 specifica poi, rispetto ai consorzi stabili, che, al fine della qualificazione, questi possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.

Per poter utilizzare i requisiti delle consorziate non designate per l'esecuzione del contratto è, invece, necessario il ricorso allo strumento dell'avvalimento interno.

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali

Le Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete – anch'esse operatori economici ex art. 45, comma 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., invece, sono contratti con i quali *«due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche, rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato»*.

Grazie ad essi si instaura una collaborazione organizzata e duratura, all'interno della quale si mantiene la propria autonomia e la propria individualità (senza costituire un'organizzazione come la società o il consorzio), nonché di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali.

Le **aggregazioni di imprese** rappresentano una realtà produttiva costituita da una molteplicità di imprese, tipicamente di piccole e medie dimensioni, tra le quali intercorrono particolari rapporti di collaborazione ed interdipendenza, diversi ed ulteriori rispetto al mero scambio di beni o prestazioni e rispetto alle comuni relazioni di concorrenza di mercato.

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali: quando mancano i requisiti

Infine, per il principio del cumulo dei requisiti ci si può avvalere della stipula del contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Il GEIE è un raggruppamento temporaneo di imprese avente lo scopo di agevolare e sviluppare l'attività economica delle imprese che ne fanno parte e di migliorare ed accrescere i risultati di questa attività. Il GEIE non realizza profitti per se stesso e la sua attività è ausiliaria all'attività economica di chi ne fa parte.

Per potere essere istituito è necessario che almeno due dei suoi componenti abbiano l'amministrazione centrale in uno degli Stati membri dell'UE.

I criteri di selezione

Capacità tecniche e professionali: quando mancano i requisiti

L'art. 135 del Codice prevede che gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati.

Tale norma ammette la possibilità che il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti possa fare ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 (si veda lezione 7); ma, in caso di mancanza di requisiti, è possibile ricorrere anche al **subappalto** (si veda lezione 8).

I criteri di selezione

REQUISITI SOGGETTIVI

Diversi dai requisiti appena descritti sono i requisiti soggettivi c.d. di **ordine morale** che sono elencati dettagliatamente all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (quali l'assenza di condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione)

Tali requisiti soggettivi, oltre a sussistere al momento della presentazione delle domande da parte dei concorrenti, devono permanere per tutta la durata dell'appalto, legittimando pertanto l'esclusione anche laddove l'accertamento della relativa mancanza sia successivo all'aggiudicazione definitiva, e ciò a prescindere dalla durata della procedura.

(cfr. Tar Puglia – Lecce, Sez. III –14 febbraio 2018 n. 292).

I criteri di selezione

BANCA DATI NAZIONALE dei CONTRATTI PUBBLICI

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo o economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti è acquisita presso la Banca dati nazionale degli operatori economici istituita presso l'autorità nazionale anticorruzione.